**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Atto N° 726-2021 - Seduta N° 3686 - del 06/08/2021 - Numero d'Ordine 63

NP/2021/244732

| | |
|---|---|
| Oggetto | Comune di Bergeggi (Sv). Variante al PUC per l'introduzione di modifiche cartografiche relative ad alcuni ambiti di conservazione e riqualificazione ed alle Norme di Conformità e Congruenza. Parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m. e contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. |
| Struttura Proponente | Settore urbanistica |
| Tipo Atto | Deliberazione |

---

**Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto**

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|---|---|---|---|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | X | |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Andrea BENVEDUTI | Assessore | X | |
| Giovanni BERRINO | Assessore | X | |
| Ilaria CAVO | Assessore | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |

| | | |
|---|---|---|
| | 8 | 0 |

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv.  Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta D.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub h)

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

---

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 9, 10;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Bergeggi è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) in vigore dal 23.7.2007;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2020, ha adottato una variante al PUC, relativa all'introduzione di modifiche sia cartografiche che normative, unitamente al Rapporto Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.;

Che gli atti sono stati trasmessi alla Regione con nota prot. 2484 del 25.3.2021 pervenuta in data 1.4.2021;

Che il Comune di Bergeggi ha provveduto, ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. a), della l.r. n. 36/1997 e s.m., alla pubblicazione della variante al PUC per 60 giorni consecutivi;

Che il Settore Pianificazione Territoriale e VAS con note PG/2021/146115 e PG/2021/146150 del 21.4.2021 ha avviato, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO

Che le aree interessate dalla variante in argomento:

a) sotto il profilo territoriale ricadono per la maggior parte in ambito classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, sub Assetto insediativo di livello locale, ID-MA (Insediamenti Diffusi in regime normativo di Mantenimento), e in ambito classificato ANI-CE (Aree Non Insediate in regime normativo di Conservazione), disciplinati rispettivamente dall'art. 44 e dall'art. 51 delle relative Norme di Attuazione, e solo per una minimale porzione (area "a.12.18.1" della variante denominato n.ro 13 A) in ambito classificato TRZ (aree in regime di trasformazione, disciplinata dall'art. 61 delle relative Norme di Attuazione;

b) sotto il profilo urbanistico ricadono in parte in Ambito “A.12 - Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa, Tassea, costa dei Ginestri, Torre d’Ere, Torre del Mare”, in parte in Ambito “A.13 - Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Punta delle Grotte, Punta Predani, Punta del Maiolo, Isola di Bergeggi”, disciplinati rispettivamente dall’art. 28 e dall’art. 29 delle relative Norme di Conformità e Congruenza;

c) sotto il profilo paesaggistico ricadono in zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.mi.;

Che la variante al PUC in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 268 del 13.7.2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 269 del 13.7.2021, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consiste:

- sotto il profilo cartografico:
  - all’interno dell’Ambito A.12, nella modifica del perimetro dell’originaria area “a.12.29” (variante n. 11), nell’individuazione di una nuova area denominata “a.12.18.1” da destinare ad agriturismo (variante n. 13A), nella creazione di una nuova area denominata “a12.21.1”, mediante riduzione dell’originaria superficie dell’area “a12.21”, da destinare a funzione residenziale (variante n. 14);
  - all’interno dell’Ambito A.13, nella creazione di una nuova area denominata “a13.1” destinata alla realizzazione di un manufatto per servizi igienici, ufficio informazioni, ecc. (variante n. 15A);
- sotto il profilo normativo nella modifica degli articoli 28 e 29 delle relative Norme di Conformità e Congruenza;

Che la Regione:

- è l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 5 della lr 32/2012 e s.m.;
- è competente all’approvazione della variante al vigente PUC ai sensi dell’articolo 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m.;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n.268/2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 269/2021, è emerso che nei confronti della variante in oggetto:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l’assoggettamento a VAS per le motivazioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 268/2021;
- sotto il profilo urbanistico, siano da formularsi i rilievi vincolanti indicati nella Relazione Tecnica n. 269/2021;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 268 del 13.7.2021 e nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 269 del 13.7.2021, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

**Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri**

**DELIBERA**

1. di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m la variante al vigente PUC del Comune di Bergeggi in oggetto indicata, per le ragioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 268 del 13.7.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di esprimere - ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m. - il previsto parere nei confronti della medesima variante, nei termini e con i rilievi di carattere vincolante indicati nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 269 del 13.7.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine del successivo adeguamento da parte del Comune ai sensi del comma 7, lett. c), dell'art. 38 e degli ulteriori adempimenti comunali previsti nel medesimo comma 7;

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL ed integralmente sul sito informatico dell'autorità procedente e della Regione;

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

# Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

# VARIANTI AL PUC - COMUNE DI BERGEGGI

## Relazione Istruttoria n. 268 del 13/07/2021

| | |
|---|---|
| Piano | **Varianti al Puc** – piccole aree e modifiche minori |
| Proponente | Comune Bergeggi |
| Data di avvio | 21/04/2021 |
| Responsabile del procedimento | Arch. Anna Bertonasco |

## Sintesi del procedimento

Il Comune di Bergeggi con nota Prot. nr 2484 del 25/03/2021, assunta con PG/2021/0123604 del 01/04/2021, ha trasmesso gli elaborati di variante al Piano, comprensivi del Rapporto Preliminare, adottati con DCC n.43 del 29/12/2020, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 l.r. n. 32/2012.

Con le note n. PG/2021/0146115 e n. PG/2021/0146150 del 21/04/2021 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

## Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

| | |
|---|---|
| Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. | Prot. n. 1402/2021 del 04/05/2021 e 1254 del 27/03/2019 ricevuti in data 04/05/2021 con PG/2021/0165348 |
| Provincia di Savona –Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi | Prot. n. 24879 del 18/05/2021ricevuto in data 19/05/2021con PG/2021/0179691 |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Settore Assetto del Territorio Regione Liguria | PG/2021/0184033 del 21/05/2021 |

## Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali:

| | |
|---|---|
| Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità | IN/2021/0007282 del 25/05/2021 |
| Dipartimento Ambiente e protezione civile – Settore VIA e sviluppo sostenibile | IN/2021/0007778 del 03/06/2021 |

## Caratteristiche del Piano

La presente Variante al vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Bergeggi prende le mosse dalla precedente Variante 2015 che era stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 28/11/2015. A seguito della pubblicazione degli atti, erano state presentate osservazioni:
L'Amministrazione Comunale, rilevata l'opportunità di accogliere una parte di tali osservazioni, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/01/2017 aveva pertanto proposto di apportare alcune ulteriori modifiche e/o integrazioni agli elaborati del P.U.C., alcune delle quali si configurano come vere e proprie varianti ai sensi dell'art. 44, altre come semplici aggiornamenti ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. In particolare si configurano come Varianti le modifiche, comportanti l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC, aventi ad oggetto:

- VARIANTE 11: la rettifica della perimetrazione dell'Area a12.29 dell'Ambito A.12 e la modifica del relativo comma 28.5.15 dell'art. 28 delle Norme di conformità e congruenza, al fine di incrementare la superficie agibile (S.A.) massima e l'altezza esterna massima del manufatto da adibire a farmacia succursale stagionale;
- VARIANTE 13A: la creazione nell'Ambito A.12, mediante riduzione della superficie dell'Area a12.18 (ex colonia Merello), di una nuova Area a12.18.1 destinata all'insediamento di una struttura agrituristica, con conseguente modifica della cartografia, modifica del comma 28.5.8 ed introduzione del nuovo comma 28.5.8.bis nell'art. 28 delle Norme di conformità e congruenza
- VARIANTE 14: la creazione nell'Ambito A.12, mediante riduzione della superficie dell'Area a12.21 con destinazione ad autorimessa privata interrata e soprastanti servizi pubblici, di una nuova Area a12.21.1 con destinazione residenziale, con conseguente modifica della cartografia, modifica dei commi 28.4.2, 28.5.9 e 28.5.16 ed introduzione del nuovo comma 28.5.9.bis nell'art. 28 delle Norme di conformità e congruenza;
- VARIANTE 15A: la realizzazione, nell'Ambito A.13, di un piccolo volume in muratura e legno da adibirsi a servizi igienici pubblici, locale commerciale (es. chiosco - bar - ristorante) e locale informazioni.

Con la D.G.R. n. 402 del 19.05.2017, la Regione Liguria ha espresso - ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 7, della l.r. 36/1997 e s.m. – parere favorevole nei confronti della Variante 2015 al P.U.C. adottata dal Comune di Bergeggi con la citata D.C.C. n. 22 del 28/11/2015.
Nell'ambito della stessa D.G.R. la Regione, con riferimento alle osservazioni accolte dal Comune con la citata D.C.C. n. 1 del 02.01.2017, ha ritenuto che le stesse non fossero riferibili ad aree e contenuti del P.U.C. interessati dalla Variante e che, pertanto, non essendo state oggetto di adozione e pubblicazione né di integrazione alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., non fosse luogo a provvedere sulle medesime.
Di conseguenza, per l'approvazione delle Varianti al P.U.C. sopra elencate ed identificate con i numeri 11, 13A, 14 e 15A, viene attivato un separato procedimento di approvazione previa adozione delle stesse Varianti da parte del Consiglio Comunale.
Con l'occasione, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno proporre un'ulteriore modifica al P.U.C. (vedi Variante n. 15A) avente ad oggetto la creazione, all'interno del citato Ambito A.13, di una nuova Area a13.1 dove realizzare indicativamente il piccolo volume in muratura e legno da adibirsi a servizi igienici pubblici, locale commerciale e locale informazioni, con conseguente modifica della cartografia ed introduzione del nuovo comma 29.3.1.bis nell'art. 29 delle Norme di conformità e congruenza.

## Analisi dei principali profili ambientali

Il Rapporto Preliminare descrive esaurientemente il contesto nei suoi principali profili ambientali ed i possibili impatti indotti dalle previsioni di piano. L'analisi, condotta sulla base dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale, non rileva impatti ambientali significativi sotto i profili relativi all'aria ed ai rifiuti ed evidenzia quanto segue:

**1. Biodiversità**

Il parere del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette Marine, Parchi e Biodiversità sottolinea che "*la variante 15A concerne la creazione, all'interno dell'ambito A.13 "Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Punta delle Grotte, Punta Predani, Punta del Maiolo, Isola di Bergeggi", di una nuova area dove realizzare un piccolo volume in muratura e legno di circa 85 mc, da adibire a servizi igienici pubblici, locale commerciale (es. chiosco – bar – ristorante) e locale informazioni.*

*Tale intervento interessa la Zona Speciale di Conservazione "Isola di Bergeggi – Punta Predani cod. IT 1323202, di cui il Comune di Bergeggi risulta Ente Gestore, e ricade all'interno della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, istituita con legge regionale 27 febbraio 1985, n.10. Tale legge, all'articolo 7, lettera a), vieta la realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi tipo sul territorio della Riserva.*

*L'art. 45 della legge regionale 22 febbraio 1995, n.12, ha abrogato la l.r. n. 10/1985 salvo norme transitorie. Tali norme transitorie, all'articolo 47 comma 3, prevedono che, per quanto non espressamente specificato dalla legge stessa, fino all'entrata in vigore dei rispettivi di Piani, nelle aree protette regionali si applicano i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni vigenti ai sensi delle singole leggi regionali istitutive.*

*In conclusione, alla luce dell'assenza, ad oggi, di un Piano della Riserva Naturale di Bergeggi, risulta vigente il divieto di realizzazione di nuove costruzioni sul territorio della riserva medesima".*

Ne consegue che **la variante 15A risulta, ai sensi dell'art. 9 comma 1bis della l.r. 32/2012, inammissibile** in quanto in contrasto con la legislazione regionale sopra richiamata.

**2. Risorse idriche e servizio idrico integrato**

Come evidenzia il parere del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile le varianti in esame ricadono nel perimetro dell'acquifero del Corpo idrico sotterraneo carsico "IT07GWCASV20". L'art 21 comma 7 del Piano di tutela delle acque dispone che nelle more dell'individuazione da parte della Giunta Regionale, le zone di protezione degli acquiferi carsici coincidano con la superficie dei corpi idrici carsici caratterizzati. Nelle zone di protezione l'art. 22 del Piano di Tutela delle Acque vieta la realizzazione di nuove superfici impermeabili e prevede che le amministrazioni comunali formulino normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti, favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo. Posto che "*dovrebbe essere massima l'attenzione alla limitazione della nuova impermeabilizzazione e alla riduzione dell'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti"* e che *"la pianificazione urbanistica comunale a livello di PUC nelle scelte future debba tenere in considerazione la presenza dell'acquifero carsico approfondendone eventualmente la conoscenza attraverso studi idrogeologici a scala comunale*", il parere del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile sottolinea che "*le varianti in esame appaiono di modesta significatività e che, in base alle conoscenze dell'area gli interventi non dovrebbero interferire con le zone sensibili indicate dall'art.94 del D.lgs 152/2006".*

Pertanto, in ragione della modesta entità delle varianti, non si rilevano sotto questo profilo impatti ambientali significativi.

**3.Aspetti geologici, idraulici, suolo**

Il parere del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile evidenzia che "*dal rapporto preliminare a corredo emerge che per la componente ambientale "suolo" vi sia un'interferenza di media criticità. Per ovviare efficacemente a tale criticità le varianti recepiscono nel proprio apparato normativo misure di compensazione e mitigazione così da traguardare la compatibilità delle azioni delle varianti con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale.*

*Per gli ulteriori aspetti geologici si conferma e rimanda a quanto già espresso con nota PG/2020/112571 del 30/03/2020 (parere ex art. 89 DPR 380/2001)*"

Il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, esaminata la documentazione trasmessa ed alla luce di quanto già evidenziato nell'ambito del parere ex art 89 del DPR 380/2001, "*comunica che con l'attuazione delle varianti al PUC in oggetto non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi per quanto di competenza*"

Pertanto, non si rilevano impatti ambientali significativi sotto questo profilo.

**4. Urbanistica e paesaggio**

Il parere della Provincia di Savona sottolinea che gli elaborati non risultano "*contenere alcuna analisi concernente il raffronto fra le relative previsioni pianificatorie e le indicazioni (ai differenti livelli di efficacia) contenute nel Piano di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)*" Il parere non evidenzia tuttavia elementi di possibile contrasto e pertanto, anche in ragione della modesta entità delle varianti, non si rilevano possibili impatti ambientali significativi e negativi.

## Valutazione conclusiva

L'istruttoria svolta sulla base dell'esame del Rapporto Preliminare e dei pareri pervenuti evidenzia una sostanziale differenza tra le varianti proposte:

1. Relativamente alla variante 15A - che concerne la creazione, all'interno dell'ambito A.13 "Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Punta delle Grotte, Punta Predani, Punta del Maiolo, Isola di Bergeggi", di una nuova area dove realizzare un piccolo volume in muratura e legno di circa 85 mc, da adibire a servizi igienici pubblici, locale commerciale (es. chiosco – bar – ristorante) e locale informazioni – si rileva un contrasto non superabile con la normativa vigente ( divieto di nuove costruzioni nell'area di intervento) . Tale proposta di variante, pertanto, risulta inammissibile
2. Relativamente alle altre varianti denominate 11,13A, 14, in premessa descritte, per le argomentazioni espresse nel parere, anche in considerazione delle ridotte trasformazioni perseguite, si ritiene di escluderne l'assoggettamento a VAS in quanto non emergono impatti significativi sull'ambiente

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Bertonasco)

F.to Il Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
e ad interim
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

# REGIONE LIGURIA
**SETTORE URBANISTICA**

Relazione Tecnica
n 269 del 13/07/2021

**OGGETTO**: Comune di Bergeggi (SV) – Variante al PUC ex art.44 della l.r. n.36/1997 e s.m.i. per l'introduzione di modifiche cartografiche relative ad alcuni ambiti di conservazione e riqualificazione e alle norme di conformità e congruenza.

## PREMESSE

La variante al PUC in argomento comprensiva del Rapporto preliminare di cui all'art. 13 della l.r 32/2012, è stata adottata con DCC n. 43 del 29.12.2020 ai sensi dell'art.44 della legge regionale 36/1997 e s.m. e qui trasmessa dal Comune con nota n. 2484 in data 25.03.2021 a mezzo Pec (assunta al protocollo regionale al n. PG/2021/123604 in data 01.04.2021), in applicazione della procedura di cui al comma 2 dell'art. 38 della L.R. 36/1997 e s.m.

La Variante in oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

a) Relazione Illustrativa variante 2019;
b) Norme di conformità e congruenza variante 2019
c) Documento degli obiettivi variante 2019
d) Rapporto preliminare variante 2019 di verifica assoggettabilità ai contenuti della l.r 32/2012 (VAS)
e) Relazione d'Incidenza variante 2019
f) Relazione geologica variante 2019
g) Tavola 10.4 variante 2019
h) Tavola 10.5 variante 2019
i) Tavola 10.6 variante 2019
j) Tavola 10.7 variante 2019
k) Tavola 10.8 variante 2019
l) Tavola 10.9 variante 2019
m) Tavola 10.10 variante 2019
n) Tavola 10.11 variante 2019
o) Tavola 10.12 variante 2019
p) Tavola 10.1 variante 2019
q) Tavola 10.2.2 variante 2019

In data 21.04.2021 con nota PG/2021/146115 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r 32/2014 e ha convocato la seduta illustrativa della conferenza di servizi di cui all'art. 2 della l.r 7/2017 per il 12.05.2021

Il 05.05.2021 il Comune ha provveduto a pubblicare gli atti della variante al PUC, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di 60 gg consecutivi, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 4 della l.r 36/1997 e s.m

Le valutazioni di seguito formulate sono riferite esclusivamente alle varianti al PUC adottate dal Comune con DCC n. 43/2020, esplicitate ed evidenziate nei relativi elaborati cartografici e normativi sopracitati e in particolare indicate in colore giallo nell'elaborato "norme di conformità e congruenza". Pertanto nono sono considerate le modifiche introdotte dalla C.A. a seguito dell'approvazione degli aggiornamenti (art. 43 l.r 36/1997 e .sm) di cui alla DCC n. 20 del 06.04.2019 (parti comunque evidenziate e riportate in colore grigio, come specificato dal comune), in quanto i esclusiva competenza del Comune

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Le varianti adottate con DCC n.43/2020 introducono sia modifiche normative che cartografiche al PUC vigente, sinteticamente riportate e descritte nella colonna n.ro 1 della tabella sottostante. Nella medesima tabella (colonna n.ro 2) sono indicati, ai sensi dell'art.38, comma 6 della l.r. 36/1997 e s.m., i rilievi a carattere vincolante relativamente ai piani e

ai profili di competenza regionale ed alla conformità della proposta di variante alle normative urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali.

| **DESCRIZIONE VARIANTE** | **VALUTAZIONI (art. 38, c. 6 l.r 36/1997 e sm)** |
|---|---|
| **Variante n.ro 11**<br><br>A livello cartografico modifica perimetro dell'originaria area "a.12.29" appartenente all' ambito A.12 "Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa, Tassea, Costa dei Ginestri, Torre d'Ere, Torre del Mare", ai fini di una più coerente corrispondenza dello stesso con il progetto e con la morfologia ddel terreno<br><br>A livello normativo: Introduzione nell'art. 28, del comma 28.5.15 di modifica alla disciplina, in particolare ai parametri urbanistico-edilizi governanti l'intervento e alle modalità realizzative in relazione agli specifici vincoli e limiti operativi derivati dalla disciplina geologica e dai vincoli idrogeologici gravanti sull'area di intervento | ***Descrizione area – disciplina PUC***<br><br>Il P.U.C. individua, all'interno dell'ambito A.12 "Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa, Tassea, Costa dei Ginestri, Torre d'Ere, Torre del Mare", un'area denominata "a12.29", disciplinata dall'art. 28, comma 28.5.15 delle Norme di conformità e congruenza del PUC. Si tratta di un'area piccolissima, con superficie territoriale pari a circa 80mq, ricompresa tra la S.S. Aurelia e la strada per la località Torre del Mare, già destinata dal PUC vigente a funzione commerciale, (realizzazione, tramite titolo abilitativo convenzionato ''esteso a tutta l'area", di una farmacia succursale stagionale).<br><br>L'art. 28.5.15 delle Norme del PUC vigente prevede nello specifico i seguenti parametri edificatori: S.ag max 25mq, altezza max 3,50 m, distanza dai confini mt 1,50<br><br>***Descrizione proposta variante PUC:***<br><br>La proposta di modifica al P.U.C. adottata, riguarda:<br><br>- rettifica a livello cartografico della perimetrazione dell'Area "a12.29", a seguito di un più accurato rilievo dello stato dei luoghi (vedi elaborato tav. 10.1.v/2019),<br><br>- incremento di 5 mq della superficie agibile (S.A). max del manufatto/farmacia succursale, con incremento della Sag max complessiva da 25mq a 30 mq, per realizzazione deposito medicinali<br><br>- incremento dell'altezza esterna max del manufatto, in funzione dell'acclività del terreno, da 4,4m a 5,9 m, in luogo dei 3,5 m previsti dalla norma del PUC e introduzione del limite di altezza interna massima di m 3;<br><br>- modifica del comma 28.5.15 dell'art. 28 delle norme di conformità e congruenza con introduzione dei seguenti parametri urbanistico-edilizi in luogo dei corrispettivi del PUC vigente: S. Ag max 30mq, altezza esterna max: variabile in funzione dell'andamento del terreno da m. 4,4 a m 5,9, altezza utile interna max m 3<br><br>- introduzione al comma 28.5.15 dell'art. 28 delle norme di conformità e congruenza del PUC dei nuovi punti 1,2,3,4,5 inerenti modalità e vincoli geologici e da PdB e le prescrizioni a livello idrogeologico da rispettare nella realizzazione delle opere<br><br>***Pianificazione sovraordinata e vincoli paesaggistici***<br><br>Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): L'area "a.12.29" è sottoposta al regime "IDMA – insediamenti diffusi in regime di mantenimento" dell'assetto insediativo del PTCP, disciplinato dall'art. 44 delle relative norme Vincoli Paesaggistici (Dlgs 42/2004): D.M. 06/04/1957 "zona del promontorio di Bergeggi di singolare bellezza e di interesse pubblico" e D.M. 20/03/1956 "sede stradale della via Aurelia prov SV escluse traverse comunali, comuni di Savona, Celle Ligure, Albisola, Albissola Marina, Savona , Bergeggi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S.S, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora". Sull'area vige inoltre il vincolo di cui all'art. 142, comma 1, let. a) del D.lgs 42/2004 (territori costieri entro 300 m linea battigia)<br><br>**VALUTAZIONE**:<br><br>La modifica al PUC comporta variazione della disciplina urbanistico-edilizia del sub-ambito/area di intervento "a.12.29" e dei relativi parametri di intervento, senza incremento del carico urbanistico (UCU esercizi vicinato=Sup.mq/25mq,) |

| | |
|---|---|
| | rispetto quanto previsto dal PUC.<br>Tuttavia la possibilità di realizzare un manufatto con altezza max esterna variabile da 4,40m a 5,90m porta ad un aumento dell'ingombro volumetrico di circa il doppio rispetto a quello originariamente consentito (da 87mc circa a 170 mc circa) con un evidente maggior impatto a livello visivo del quale non è stata effettuata alcuna preventiva simulazione.<br>Inoltre, l'introduzione nella disciplina del PUC, dell'obbligo di rispetto di limiti realizzativi derivanti dai vincoli imposti dal PdB (fascia di inedificabilità assoluta e fascia di pericolosità idraulica di tipo "A", vedi art. 28.5.15, n.ri 3,4,5) considerata la ridotta estensione dell'area di intervento (sup. territoriale pari a circa 80 mq), non consente di avere certezza circa l'effettiva possibilità di attuare l'intervento sotteso alla variante rispetto alla disciplina dello stesso Piano di Bacino.<br>Pertanto, a fronte di quanto sopra, al fine dell'approvazione della variante occorre che:<br>1. Sia dimostrata l'effettiva attuabilità della previsione urbanistica, tramite elaborati grafici di approfondimento, che individuino l'area ove è possibile la realizzazione del manufatto nel rispetto dei limiti ad oggi indicati all'art. 28.5.15, punti n.ro 3 e 4 (disciplina e vincoli idrogeologici), al fine di eliminare la previsione di manufatto temporaneo e/o facilmente amovibile, peraltro incompatibile con la stessa previsione urbanistica;<br>2. Sia dimostrata la compatibilità della prevista configurazione plano-altimetrica del manufatto a fronte dello sfruttamento della variabilità dell'altezza esterna max (da 4,5 a 5,9 m), in rapporto a regime di mantenimento prescritto dal PTCP; |
| **Variante n.ro 13A**<br><u>A livello cartografico:</u> Individuazione nell'ambito "A.12", di una nuova area "a.12.18.1" da destinare ad agriturismo. Tale area deriva dalla riperimetrazione in riduzione del margine sud-est dell'area "a.12.18" e dalla limitata porzione (circa 148 mq) dell'ambito "A.12" interclusa tra la ridetta area "a.12.18" e l'ambito "a12.24" La nuova area ricavata ha sup. territoriale complessiva di circa 706 mq<br><u>A livello normativo:</u> modifica dell'art. 28, comma 28.5.8 con l' introduzione del nuovo comma 28.5.8bis nelle Norme di Conformità e Congruenza del PUC, dove è disciplinata nel dettaglio la modalità di realizzazione e di organizzazione della nuova struttura/attività agrituristica | ***<u>Descrizione area – disciplina PUC vigente</u>***<br>La variante si configura quale individuazione nel più vasto ambito "A.12" di una nuova area da denominarsi "a.12.18.1" da destinare ad uso agrituristico, Tale riperimetrazione interessa una limitata porzione dell' area denominata a12.18 (ex colonia Merello) dell'ambito "A.12 – Ambito di conservazione e riqualificazione delle località Pian dei Rossi, Sciarto, Mei, Feu, Teccio, Tana del Tasso, Chiappa, Crosa, Magiassa, Tassea, Costa dei Ginestri, Torre Ere, Torre del Mare.", disciplinata dall'art.28, comma 28.5.8 delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC e la porzione dello stesso ambito "A.12" ricompresa tra la ridetta area "a.12.18" e l'area "a.12.24", a destinazione commerciale (quest'ultima introdotta a seguito dell'avvenuta approvazione con DCC n 20 del 06.04.2019 di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della l.r 36/1997 e s.m.i, vedi art. 28.5.12 delle relative norme)<br>***<u>Descrizione proposta variante PUC:</u>***<br>La variante propone l'individuazione di una nuova area "a12.18.1" dove, con le modalità meglio specificate nel nuovo comma 28.5.8bis delle norme del PUC si prevede:<br>- l'insediamento nell'edificio esistente della funzione agrituristica con destinazione d'uso rurale del fabbricato principale da vincolarsi in perpetuo mediante convenzione urbanistica,<br>- la possibilità di ampliamento una tantum del suddetto fabbricato per una superficie agibile (S.A.) aggiuntiva massima di 53 mq<br>- la possibilità di installare fabbricati complementari per l'attività produttiva ad uso esclusivamente agricolo e, in particolare, una serra di S.A massima 45 mq ed un deposito per l'attrezzatura agricola di S.A massima 11 mq, da localizzare all'esterno della fascia A di inondabilità e ad una distanza non inferiore a 1,5 m dal fabbricato principale<br>La norma di intervento fornisce inoltre indicazioni specifiche circa |

| | |
|---|---|
| | l'organizzazione e la distribuzione dei locali dell'agriturismo (n.ro e ubicazione camere, spazi comuni, locale titolare, ecc), regole tipologiche inerenti l'ampliamento e prescrizioni di intervento derivanti dal rispetto vincoli del PdB<br>A livello cartografico sono interessate:<br>- alcune aree costituenti il limite di sud-est dell'area "a.12.18" (vedi margine nord-ovest della variante, tav. 10_8_Var 2019), ricompresa nel perimetro del PUO (di iniziativa privata) degli ambiti "A12.17", "A 12.18" e "A14.1", approvato dalla Regione con DGR n.1235 del 19.10.2012. per il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettivo (RTA) a residenziale delle unità immobiliari dei fabbricati ivi esistenti, "Merello.A" e "Merello B", ad efficacia subordinata (all'approvazione, da parte della Provincia di Savona, della mappatura di pericolosità idraulica residua, post interventi di sistemazione idraulica),<br>- territori appartenenti all' ambito "A.12"<br>***Pianificazione sovraordinata e vincoli paesaggistici***<br>Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP):- tav. 10_8var 2019 l'area è assoggettata in parte al regime normativo "ID-MA (insediamento diffuso in regime di mantenimento)" dell'assetto insediativo del PTCP, art. 44 delle relative norme di attuazione, (area su cui insiste il fabbricato) e in minima parte al regime "TRZ – trasformazione" (porzione dell'area di pertinenza del fabbricato) dell'assetto insediativo del PTCP, disciplinato dall'art. 61 delle relative norme di attuazione (porzione ricompresa nel perimetro del PUO delle ex colonie Merello).<br>Vincoli Paesaggistici (Dlgs 42/2004): vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 136 del D.lgs 42/2004 e s.m in virtù del D.M. 06/04/1957 "zona del promontorio di Bergeggi di singolare bellezza e di interesse pubblico"<br>**VALUTAZIONE:**<br>Vista la vigente legislazione settoriale (l.r 37/2007), considerate la struttura insediativa e l'assetto urbano dell'area interessata, riconducibile totalmente ad un impianto di matrice urbano/residenziale in cui è assente qualsivoglia struttura e organizzazione dei fondi tale da fare presumere un uso attuale e/o storico di tipo agricolo, si evidenzia che:<br>- i limiti e i requisiti per l'insediamento dell'attività agrituristica sono stabiliti dagli artt. 4 e 5 della l.r 37/2007, in assenza di variazione del PUC;<br>- non è possibile individuare l'area in argomento quale ambito agricolo del PUC, per le irrisorie caratteristiche dimensionali (superficie territoriale 706 mq), per l'attuale struttura urbana, territoriale, infrastrutturale e per l'appartenenza al tessuto urbano residenziale.<br>Pertanto la variante così come proposta **non è procedibile**, fatta salva comunque la possibilità che il proponente ha di fare eventuale ricorso, alle fattispecie previste dagli artt. 4 e 5 della l.r 37/2007 e s.m, previa verifica del rispetto dei limiti e dei requisiti prescritti dalla medesima legge, senza necessità di introduzione di modifiche al PUC.<br>Si richiama l'attenzione del Comune sulla alternativa possibilità di prevedere l'introduzione di una funzione turistico-ricettiva del tipo a locanda, nei termini di cui all'art. 8 della l.r 32/2014, previa adozione della relativa variante al PUC o, a fronte della presentazione di un progetto al SUAP per la realizzazione di tale tipologia di struttura ricettiva, mediante ricorso al procedimento di cui all'art. 10, comma 5 e seguenti, della l.r. n. 10/2012 e s.m., ferma restando la necessità di chiarire:<br>- il rapporto dell'area con i limiti del PUO delle ex colonie Merello approvato con DGR n.1235 del 19.10.2012, e specificare in base alla verifica circa l'avvenuta efficacia/attuazione o meno dello stesso le eventuali ulteriori modifiche da adottare;<br>- escludere le aree ricadenti nel regime "TRZ" del PTCP, sub-assetto |

| | |
|---|---|
| | insediativo, per cui le relative norma, all'art. 61, comma 3, prevedono il ricorso obbligatorio allo strumento urbanistico attuativo;<br>- dimostrare la fattibilità della previsione urbanistica e dei conseguenti interventi (ampliamenti superficiari, cambi di destinazione d'uso ecc) in rapporto alle limitazioni di cui all'art. 28.5.8bis, punti n.ro 3 e 4 con elaborati grafici indicativi del rapporto tra quanto previsto e i vincoli imposti da fasce di inondabilità e di rispetto del rio Torre Ere.<br>Si evidenzia infine che nell'elaborato "01 Relazione illustrativa variante_2019", al paragrafo" raffronto cartografico tra il P.U.C. vigente e la Variante 2019", paragrafo "area di intervento 13A", gli stralci cartografici relativi al PUC vigente non risultano aggiornati a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della C.A. dell'aggiornamento di cui alla DCC n. 20/2019. La cartografia relativa allo stato di fatto deve essere pertanto rettificata e sostituita con quella del PUC vigente alla data di adozione della variante in argomento |
| **Variante n.ro 14**<br><br>A livello cartografico creazione nell'Ambito A.12, mediante riduzione della originaria superficie dell'area "a12.21" avente destinazione ad autorimessa privata interrata e soprastanti servizi pubblici (campo sportivo polivalente pubblico e sistemazione a verde nella restante area), di una nuova Area "a12.21.1" da destinare a funzioni residenziale in connessione della contigua area "a12.30 -<br><br>A livello normativo: modifica dei commi 28.4.2, let. e) in relazione indicazione superficie area "a12.21", 28.5.9 primo punto, in relazione al dato di superficie agibile max dell'area "a.12.21" destinata ad autorimessa, comma 28.5.16 lett. b) e c) ed introduzione del nuovo comma 28.5.9.bis nell'art. 28 delle Norme di conformità e congruenza con introduzione degli specifici parametri urbanistici a disciplina della costruzione del nuovo fabbricato residenziale (sup. ag max mq. 150, sup.ag minima per unità immobiliare mq 70, sup. max autorimessa interrata mq 150, ecc) | ***Descrizione area – disciplina PUC vigente***<br><br>La variante interessa l'area "a12.21 area in cui gli interventi sono assoggettati a obbligo di concessione edilizia convenzionata per spazi a servizi pubblici" dell'ambito "A.12" del PUC vigente. I terreni ricompresi nella ridetta area, contraddistinti al fg…8 mappli n. 78, 79, 80, 81, 670 del catasto terreni (sup. territoriale 1596 mq) sono destinati alla realizzazione di una parte dei servizi pubblici di previsione dell'ambito "A.12" (vedi art. 28.4). Nello specifico l'area "a.12.21" è finalizzata ad ospitare un "campo sportivo polivalente pubblico + verde attrezzato" in virtù di quanto stabilito dall' art. 28.4, comma 28.4.2, let. e) delle norme del PUC<br><br>L'art. 28.5 delle medesime norme di conformità e congruenza del PUC che individua le aree i cui interventi sono assoggettati all'obbligo di titolo abilitativo convenzionato, al comma 28.5.9 stabilisce per l'area "a.12.21" la destinazione ad autorimessa interrata privata (sup.ag mq. 1200) con l'obbligo di realizzare sulla copertura della stessa e cedere all'A.C. le aree a servizi di cui al sopraripportato art. 28.4, comma 28.4.2, let e)<br><br>L'art. 28.5, comma 28.5.16 correla altresì (attraverso la previsione di uno specifico titolo edilizio convenzionato), la potenzialità edificatoria ad uso residenziale attribuita all'area "a.12.30" (462mq di S.ag max su 3589 mq di superficie territoriale), area che si sviluppa in contiguità all'area "a.12.21", alla realizzazione, sulla parte di proprietà dell'area "a12.21" (lotti appartenenti al foglio n. 8, mapp.li n. 78, 81) della quota parte di servizi di previsione indicati al comma 28.5.9.<br><br>***Descrizione proposta variante PUC:***<br><br>La variante propone la riduzione di circa la metà, della superficie territoriale e della potenzialità edificatoria a parcheggio interrato attribuita dal PUC all'area "a.12.21" (sup. territoriale mq. 669 contro gli originari previsti mq. 1596, sup agibile Ag a parcheggio interrato mq. 503 contro gli originari mq 1200) attraverso la riperimetrazione in diminuzione della stessa e la creazione, nella restante porzione, ricompresa tra l'area "a12.30" e la ridefinita area "a.12.21" di una nuova area "a.12.21.1" con superficie territoriale pari a mq 927 e destinazione residenziale (è previsto un nuovo fabbricato di civile abitazione, mono o bifamiliare. per una Sag max pari a 150 mq, Hmax di 6,50 m e relativa autorimessa interrata pari a 150mq).<br><br>La disciplina di intervento dell'area è sviluppata nel nuovo art. 28.5.9bis delle norme del PUC ai sensi del quale l'edificazione dell'area dovrà avvenire con progetto unitario e con ricorso a titolo edilizio convenzionato che preveda:<br><br>-il versamento al Comune, in aggiunta al contributo di costruzione, di una somma pari ad € 100.000,00 da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito del territorio comunale; |

| | |
|---|---|
| | -la cessione gratuita al Comune di una porzione del mappale 81 del fg. 8, su cui ricade un tratto della strada pubblica esistente con i relativi parcheggi a raso<br>***Pianificazione sovraordinata e vincoli paesaggistici***<br>Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): L'area "a.12.21" ricade nella più vasta area sottoposta a regime IDMA – insediamenti diffusi in regime di mantenimento dell'assetto insediativo del PTCP disciplinata dall'art. 44 delle relative norme<br>Vincoli Paesaggistici (Dlgs 42/2004): art. 136 del D.lgs 42/2004 e s.m, D.M. 06/04/1957 "zona del promontorio di Bergeggi di singolare bellezza e di interesse pubblico"<br>**VALUTAZIONE:**<br>La variante come proposta, comporta a fronte della eliminazione di una parte d'area a servizi pubblici previsti (opere di urbanizzazione in contropartita all'edificabilità della contigua area "a.12.30" pari a circa 669mq ) e della autorimessa privata sottostante (Sag 503 mq contro 1200mq), un incremento del carico insediativo ad uso residenziale (mq 150 residenziale + autorimessa mq. 150) di un'area (località Torre del Mare) già urbanizzata e insediata.<br>Posto quanto sopra e considerato che la nuova area "a.12.21.1" è localizzata in continuità con l'adiacente area residenziale "a.12.30" del PUC, e si sviluppa altresì su terreni destinati dalla disciplina del PUC, proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'edificabilità della stessa (vedi art. 28.5.16, let. a), si ritiene che la variante possa essere approvata a condizione che:<br>- la nuova area venga più coerentemente denominata "a.12.30.1", in coerenza alla contigua area ad uso residenziale "a.12.30" e il relativo articolo art. "28.5.16.bis" della disciplina del PUC sia introdotto dopo l'art. 28.5.16;<br>- i parametri urbanistici siano riformulati in coerenza agli indici propri della contigua area "a.12.30.1", nei seguenti termini: - Sup Ag massima pari a 120 mq; - Sup. ag. minima per unità immobiliare pari a 60mq; - superficie massima autorimessa interrata (al netto dei muri perimetrali)= vedi art 14.4 delle norme generali del PUC;<br>- la disciplina urbanistica preveda l'obbligo del soddisfacimento degli standard urbanistici derivanti dal nuovo carico insediativo all'interno dell'area, quale contenuto della convenzione attuativa prescritta per il rilascio del permesso di costruire;<br>- venga stabilita l'entità degli standard urbanistici corrispondenti al carico insediativo relativo all'originaria potenzialità edificatoria dell'area "a.12.30.1" con conseguente individuazione degli standard urbanistici dovuti dalla nuova previsione in luogo di quelle originariamente previste e di cui viene proposto nella variante lo stralcio (art. 28.5.16, let. a).<br>- sia dimostrato che l'eliminazione di una quota di aree a servizi pubblici previsti in relazione all'ambito di intervento "A.12" non comporti uno sbilanciamento nella dotazione degli standards urbanistici previsti dal PUC ai sensi del D.M 1444/1968, per quanto concerne lo specifico ambito di intervento "A.12" (vedi art.. 28.4.2, let. e)<br>- venga verificata la porzione d'area effettivamente edificabile in relazione alle potenzialità edificatorie come sopra previste al fine dell'accertamento preventivo della compatibilità con i limiti derivanti dalle fasce di inedificabilità di rispetto del vicino corso d'acqua. |
| **Variante n.ro 15A**<br>A livello cartografico creazione nell' | ***Descrizione area – disciplina PUC vigente***<br>La variante interessa l'ambito "A.13 "Ambito di conservazione e riqualificazione |

| | |
|---|---|
| ambito "A.13 "Ambito di conservazione e riqualificazione<br>delle località Punta delle Grotte, Punta Predani, Punta del Maiolo, Isola di Bergeggi", corrispondente con la Riserva Naturale Regionale e con il Parco Marino dell'Isola di Bergeggi, disciplinato dall'art. 29 delle Norme di conformità e congruenza, di una nuova Area "a13.1" destinata alla realizzazione di un manufatto per servizi igienici-ufficio informazioni, ecc<br><u>A livello normativo:</u> Introduzione all'interno dell'art. 29 delle norme di conformità e congruenza, del nuovo comma 29.3.1bis riportante la previsione di un volume in muratura e legno di circa 85 mc e circa 25 mq di S.A., da adibirsi a servizi igienici pubblici, locale commerciale (es. chiosco - bar - ristorante) e locale informazioni. | delle località Punta delle Grotte, Punta Prodani, Punta del Maiolo, Isola di Bergeggi", ambito non insediato della riserva naturale e del costituendo parco marino dell'Isola di Bergeggi (superficie territoriale di mq 67.392).<br>L'art. 29.2 delle norme del PUC prevede la conservazione e la valorizzazione dell'intero Ambito, attraverso la dismissione dell'Aurelia e il mantenimento e consolidamento delle tipologie vegetali esistenti. Gli interventi riqualificativi post dismissione dell'Aurelia sono subordinati alla redazione di apposito strumento urbanistico esecutivo d'iniziativa pubblica.<br>Ai sensi dell'art. 29.4 l'intero ambito è vincolato quale zona "F" del D.M. 1444/1968 e s.m (aree destinate prevalentemente a gioco, verde e sport vedi art. 12 Norme di conformità e congruenza), funzionale alla riserva naturale,<br>La disciplina paesistica di livello insediativo (art. 29.3.1 delle norme) consente, interventi di esclusiva manutenzione su volumi e attrezzature esistenti, interventi compatibili con la lr. 10/1985; interventi soggetti a nulla osta ai sensi dell'art. 21 della lr 12/1995 e ad apposito "Piano di intervento", previo preventivo assenso della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, cc. 2 e 7 della lr. 10/1985<br>Inoltre ai sensi dell'art. 29.3.4.1, lett.c) - punti (vi,vii,viii,ix), per la presenza della zona carsica "SV13", risulta vietato: realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo, asportare e/o danneggiare rocce, fiori, ecc; realizzare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale (rifiuti); effettuare scavi ed eseguire movimenti di terreno e asportazione del substrato.<br>***<u>Descrizione proposta variante PUC:</u>***<br>La variante propone, all'interno dell'ambito costiero "A.13", nel contesto del percorso pedonale attrezzato esistente a valle dell'Aurelia, l'individuazione a livello cartografico di una nuova area denominata "a.13.1", coincidente con il sedime del manufatto di cui è prevista la realizzazione<br>La disciplina di intervento è sviluppata nel nuovo articolo 29.3.1bis delle norme del PUC, che "…omissis……previa valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. n. 30/2013 e s.m.i. e previa approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. n. 12/1995 e s.m., della pianificazione della Riserva Naturale Regionale già approvata con D.G.C. n. 90 del 14.12.2011 omissis…." prevede la possibilità di realizzare "…..omissis…. indicativamente in corrispondenza dell'area "a13.1", un volume in muratura e legno di circa 85 mc e circa 25 mq di S.A., da adibirsi a servizi igienici pubblici, locale commerciale (es. chiosco - bar - ristorante) e locale informazioni……omissis…"<br>***<u>Pianificazione sovraordinata e vincoli paesaggistici</u>***<br><u>Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP):</u> area sottoposta a regime ANICE (aree non insediate in regime di conservazione) del PTCP sottoposta ai limiti di cui all'art. 51 delle relative norme. In particolare, ai sensi del comma 2 del ridetto articolo non è consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti,<br><u>Piano Territoriale della Costa (PTC):</u><br>L'area di intervento ricade in ambito "ATA9 – Costa Isola di Bergeggi", tema progetto "AP4-area parco costiero", "PM32-percorso a mare attrezzato", "AM4-proposta di area di interesse naturalistico-marino"<br><u>Vincoli Paesaggistici (Dlgs 42/2004):</u><br>- art. 142, comma 1 lettere a) e f) del d.lgs n. 42/2004 e s.m, di cui al D.M 06.04.1957 "zona del promontorio di Bergeggi di singolare bellezza e di notevole interesse pubblico". DM 24.04.1985 "fascia costiera di Bergeggi e Vado Ligure ricca di vegetazione e presieduta da antiche fortificazioni riveste particolare interesse paesistico"<br>- art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse del D.Lgs n. 42/2004 in virtù del |

| | |
|---|---|
| | D.M. 20 marzo 1956 “dichiarazione di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della Provincia di Savona”<br>L’area risulta altresì sottoposta ai vincoli e alle limitazioni di intervento derivanti dall’istituzione dell’area della riserva naturale regionale di Bergeggi, come disposti dall’art. 7 della l.r 10/1985<br>**VALUTAZIONE:**<br>La variante al PUC nei termini sopra illustrati **non risulta ammissibile** in quanto:<br>- in contrasto con l’art. 47 “norme transitorie”, comma 3, della l.r 12/1995 e s.m che stabilisce che “…..omissis….per quanto non espressamente specificato dalla presente legge, fino all'entrata in vigore dei rispettivi Piani, nelle aree protette si applicano i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni rispettivamente vigenti ai sensi delle singole leggi regionali istitutive…omissis…. Infatti seppur da un lato è coerente il rimando all’approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano della Riserva Naturale, dall’altro non è possibile anticipare la realizzazione di opere che devono essere oggetto di una pianificazione coordinata e complessiva dell’intera area protetta. Così procedendo si eluderebbe la finalità e gli obiettivi posti alla base dell’istituzione della riserva naturale di che trattasi;<br>- l’art. 47 della l.r 12/1995 mantenendo operativi i limiti/divieti della legge istitutiva della Riserva Naturale di Bergeggi (l.r10/1985), nei termini riportati al punto sopra, fa riferimento all’art. 7 della medesima i cui commi a), b) vietano la realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi tipo e manufatti salvo le attrezzature temporanee di appoggio alle attività di cui all’art.4,c.2, lett. a, b della l.r 10/1985;<br>- In contrasto con il regime di conservazione del PTCP (ANI-CE), il cui art. 51, comma 2 non consente la costruzione di nuovi edifici, di nuove strade oltrechè la modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti,<br>Si evidenzia peraltro che nell’elaborato “01 Relazione illustrativa variante_2019”, al paragrafo” raffronto cartografico tra il P.U.C. vigente e la Variante 2019”, paragrafo “area di intervento 15A”, gli stralci cartografici relativi al PUC vigente non risultano aggiornati a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della C.A. dell’aggiornamento di cui alla DCC n. 20/2019. |

## CONCLUSIONI

Quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che:

- possano essere approvate, a seguito dell’adeguamento ai rilievi come sopra espressi ai sen si dell’art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m., le varianti n.ri 11 e 14;
- non sia procedibile la variante n. 15A, per le motivazioni e le valutazioni riportate sopra;
- non sia ammissibile, per le motivazioni sopra indicate, la variante n.13°;

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Patrizia Ottonello)

F.to Il Dirigente del Settore Affari Giuridici Territorio
e ad interim
Dirigente del Settore Urbanistica
(Dott. Daniele Casanova)

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2021-AC-814

| Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
|---|---|---|---|
| Approvazione Amministratore proponente | Marco SCAJOLA | | 03/08/2021 15:01 |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Pier Paolo Tomiolo | | 03/08/2021 10:11 |
| * Approvazione Legittimità | Daniele CASANOVA | | 03/08/2021 10:02 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Daniele CASANOVA | | 03/08/2021 09:46 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Alessandro CROCE | | 03/08/2021 08:56 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Patrizia OTTONELLO | | 02/08/2021 19:32 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Anna BERTONASCO | | 02/08/2021 16:39 |

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria




Firmato
digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 09-08-
2021 12:26:45
Certificato valido
dal 13-10-2020
al 13-10-2023